

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE “GRUPPO JONICO SALENTINO DI AUTOIMMUNOLOGIA ” IN SIGLA “GJSA”

Il giorno 08 del mese di gennaio dell'anno 2004, in Squinzano alla via Regina Margherita 40, c/o il Laboratorio di Analisi “Di Pierro D. & Morelli E.” tra i signori:

1. D'Agostino Alberto nato a Terlizzi (BA) il 17.06.1947 e residente in Taranto Viale Magna Grecia n. 119 Cod. Fisc. DGSLRT47H17L109Q;
2. Lobreglio Giambattista nato a Rotondella (MT) il 16.09.1959 e residente in Lecce alla Via Pisacane n. 21 Cod. Fisc. LBRGBT59P16H591E;
3. Morelli Emma nata a Squinzano (LE) il 21.11.1944 e residente in Squinzano (LE) alla Via Regina Margherita n. 44 Cod. Fisc. MRLMME44S61I930H;
4. Rizzo Daniela nata a Lecce il 30.05.1960 e residente in Lecce alla Via V. Ciardo n. 3 Cod. Fisc. RZZDNL60E70E506Y;
5. Sanapo Francesco nato a Specchia (LE) il 13.08.1949 e residente in Specchia (LE) alla Via Sant'Eufemia Cod. Fisc. SNPFNC49M13I887V;

è costituita una associazione denominata “**GRUPPO JONICO SALENTINO DI AUTOIMMUNOLOGIA**” in sigla “**GJSA**”.

L'associazione ha sede legale in Squinzano (prov. Lecce) alla via Regina Margherita n. 40 presso il “Laboratorio Dott.ri Di Pierro Domenico & Morelli Emma SRL”.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione si propone di promuovere studi, ricerche ed iniziative nel campo dell'autoimmunologia.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli associati si sono dati e che sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di tali accordi.

L'associazione è retta da un Comitato Direttivo composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ed è legalmente rappresentata sia di

fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, da un Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono altresì membri effettivi del Comitato Direttivo dell'associazione, ed insieme ai restanti membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni e sono eletti secondo modalità e termini previsti nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso all'unanimità di nominare per i primi tre anni di attività il Comitato Direttivo nelle seguenti persone:

- 1) Morelli Emma Presidente;
- 2) Sanapo Franco Vice Presidente;
- 3) Rizzo Daniela Coordinatore Tecnico – Scientifico;
- 4) D'Agostino Alberto Componente del Comitato Direttivo;
- 5) Lobreglio Giambattista Componente del Comitato Direttivo.

Tutti accettano la carica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle regole contenute nell'allegato statuto sottoscritto dai soci fondatori.

Letto, confermato e sottoscritto.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “GRUPPO JONICO SALENTINO
AUTOIMMUNOLOGIA ” IN SIGLA “GJSA”**

ARTICOLO 1

Denominazione – sede - durata

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un'associazione che assume la denominazione di “**GRUPPO JONICO SALENTINO AUTOIMMUNOLOGIA**” in sigla “**GJSA**”.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

L'associazione ha sede legale in Squinzano alla Via Regina Margherita n. 40 presso il “Laboratorio Dott.ri Di Pierro Domenico e Morelli Emma SRL”.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità e scopi

L'associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha per oggetto la promozione di studi, ricerche ed iniziative nel campo della Autoimmunologia.

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione può:

1. promuovere ricerche e studi nell'ambito della materia di propria competenza;

2. organizzare incontri di studio, convegni, seminari, riunioni di aggiornamento nell'ambito della materia di propria competenza;
3. assegnare o concorrere, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, all'assegnazione di borse di studio, assegni e contributi in favore di giovani studiosi meritevoli;
4. svolgere attività di formazione nel campo di propria competenza finalizzata alla qualificazione e aggiornamento professionale del personale operante nell'ambito della sanità anche al fine di realizzare i programmi di Educazione Medica Continua prescritti dal Ministero della Sanità;
5. promuovere o aderire ad iniziative associative con operatori sanitari pubblici e/o privati al fine di realizzare attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale;
6. promuovere e curare la pubblicazione di studi e ricerche effettuati nella materia di propria competenza mediante adeguati mezzi di comunicazione, sia attraverso supporti cartacei, come ad esempio riviste periodiche a carattere scientifico, sia attraverso supporti audiovisivi e telematici, come ad esempio pagine web;
7. partecipare a ricerche a livello locale o nazionale in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati;
8. intraprendere azioni finalizzate ad informare la collettività sulla materia di propria competenza;
9. realizzare ogni altra iniziativa strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione e potrà eventualmente promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire ad altre associazioni per la realizzazione di iniziative e programmi comuni e conformi al proprio scopo previa delibera dell'Assemblea dei soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 4

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o non residenti nel territorio dello Stato, in possesso di Diploma di Laurea o di Istruzione Secondaria di II grado operanti in campo sanitario in strutture pubbliche o private e che condividano le ispirazioni di fondo dell'associazione.

Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello dell'associazione, ed in ogni caso non in contrasto con esso.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3. soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Comitato Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

La presente classificazione si intende dettata ai soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un'altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ARTICOLO 5

Acquisto della qualifica di socio

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda, firmata da due Soci, che gli interessati devono indirizzare al Comitato Direttivo e previo versamento della quota associativa.

La decisione del Comitato Direttivo in merito all'accettazione della domanda è insindacabile.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni ed attività organizzate dall'associazione.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti:

1. alla osservanza del presente statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2. a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
4. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Comitato Direttivo. I soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 7

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Comitato Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti;
- b) per decadenza, accertata e pronunciata dal Comitato Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio;
- c) per delibera di esclusione del Comitato Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento delle quote associative oltre il termine fissato dal Comitato Direttivo.

L'esclusione sarà decisa dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio, deve essere motivato e non libera il socio escluso dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

ARTICOLO 8

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Coordinatore Tecnico – Scientifico

ARTICOLO 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Comitato Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo (comunicazione scritta ad ogni socio, affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale, e – mail, telefax ecc.).

L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Comitato Direttivo;
- b) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) provvede all'elezione dei membri del Comitato Direttivo;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ad essa sottoposte dal Comitato Direttivo;
- e) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

In Assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le votazioni possono avvenire secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, Vice Presidente e Coordinatore Tecnico – Scientifico eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni.

I membri del Comitato Direttivo eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore Tecnico - Scientifico a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Comitato Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore Tecnico – Scientifico sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori fondatori.

Tutti i membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. In particolare, fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) redigere i bilanci o rendiconti dell'associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- e) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- f) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- g) fissare le quote associative annuali;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Il Comitato Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Possono essere eletti membri del Comitato Direttivo soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Comitato Direttivo si riunisce in unica convocazione presso la sede legale ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale formalità non è necessaria nei confronti dei componenti presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno e l'ora della successiva riunione.

Il Comitato si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti; le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano presente.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un componente, il Comitato Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario appositamente nominato fra i componenti dal Presidente stesso o da chi, in sua assenza, presiede il Comitato.

ARTICOLO 11

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

I componenti del Comitato Direttivo delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.

ARTICOLO 12

Coordinatore Tecnico – Scientifico

Il Coordinatore Tecnico – Scientifico è componente del Comitato Direttivo e Responsabile delle funzioni tecnico – scientifiche ed organizzative dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite.

ARTICOLO 14

Entrate e patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio iniziale costituito dalla somma di € 1.000,00 (mille) che la società “Laboratorio Di Pierro Domenico e Morelli Emma SRL” verserà successivamente alla costituzione dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da eventuali contributi pubblici e/o privati;
- 5) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo indica il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Comitato Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

ARTICOLO 16

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'associazione.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.